



Decreto n. 8/2020 del 25/03/2020

OGGETTO: Proroga chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno fino al 03/04/2020, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508"*;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", approvato con Decreto Direttoriale MIUR - AFAM del 21 novembre 2006;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 04/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, lettere d), h) e i), ai sensi del quale *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (omissis);

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative

nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Richiamato il proprio decreto n. 5/2020 del 05/03/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 15/03/2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 dell'08/03/2020, e, segnatamente, l'art. 2, comma 1, lettera h), con il quale è stata ribadita la sospensione fino al 15 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche e di frequenza delle attività di formazione superiore anche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e l'art. 1, comma 1, lettera e), con il quale è stato raccomandato, limitatamente ad alcune aree del territorio nazionale, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 09/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*” e l'art. 2, comma 1, in forza del quale “*Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”;

Richiamato il proprio decreto n. 6/2020 del 10/03/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 03/04/2020;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 dell'11/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, n. 6), ai sensi del quale “*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*”, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale “*Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020*” e l'art. 2, comma 2, ai

sensi del quale *“Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020”*;

Richiamato il proprio decreto n. 7/2020 del 13/03/2020, con il quale, anche a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, è stata disposta la chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, per il periodo 14/03/2020 – 25/03/2020;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 22/03/2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Considerati l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, anche tenuto conto della sospensione della frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore disposta con D.P.C.M. 4 marzo 2020 e con D.P.C.M. 9 marzo 2020, nonché delle ulteriori misure restrittive per il contenimento epidemiologico da COVID-19 adottate con D.P.C.M. 11 marzo 2020, disporre la proroga della chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, fino al 3 aprile 2020, con la finalità primaria di contribuire al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con la finalità secondaria di evitare un sostanziale spreco di risorse finanziarie pubbliche;

Vista la *“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”* n. 3 del 1° giugno 2017;

Vista la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25/02/2020;

Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12/03/2020 e, segnatamente, il paragrafo 2 (Svolgimento dell'attività amministrativa), in cui si prevede che *“Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.*

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o

istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

Dato atto che restano confermate fino al 3 aprile 2020 le disposizioni relative alle attività formative a distanza contenute nei propri decreti n. 5/2020 del 05/03/2020 e n. 6/2020 del 10/03/2020;

Considerato che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale, fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni sopra richiamate;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 07/04/2016, con la quale il Presidente dell'Istituto è stato autorizzato ad emanare in via d'urgenza decreti relativi a materie rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a successiva ratifica da parte dello stesso C.d.A. nella prima seduta utile;

Dato atto che il presente decreto non attiene a materie per le quali la citata deliberazione del C.d.A. n. 11/2016 abbia escluso la possibilità di adozione di provvedimenti d'urgenza da parte del Presidente dell'Istituto


DECRETA

- 1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga fino al 03/04/2020 della chiusura temporanea dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ivi inclusi gli uffici amministrativi e di segreteria didattica, la biblioteca e la portineria, precedentemente disposta con proprio decreto n. 7/2020 del 13/03/2020 per il periodo 14/03/2020 – 25/03/2020;
- 2) di dare atto che restano confermate fino al 3 aprile 2020 le disposizioni relative alle attività formative a distanza contenute nei propri decreti n. 5/2020 del 05/03/2020 e n. 6/2020 del 10/03/2020;
- 3) di dare mandato al Direttore amministrativo dell'Istituto, per tutto il periodo di efficacia del presente decreto:
 - a) di disporre il più ampio ricorso possibile al lavoro agile per lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente amministrativo, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - b) di disporre per tutto il personale ausiliario, nonché per il personale amministrativo per il quale non si renda possibile il ricorso al lavoro agile, anche in relazione alle mansioni effettivamente attribuite in via ordinaria a ciascun dipendente, la fruizione di giorni di congedo ordinario e di ferie per tutto il periodo di efficacia del presente decreto, fermo restando il diritto del personale dipendente dell'Istituto, anche in posizione di comando, alla fruizione di periodi di congedo straordinario che dovessero essere previsti da specifiche norme di legge, nelle forme e nei limiti da esse stabiliti;
 - c) di provvedere, per il periodo 26/03/2020 – 03/04/2020, alla individuazione dei dipendenti per i quali attivare forme di lavoro agile e degli specifici obiettivi da conseguire da parte di ciascuno di essi entro il suddetto termine del 03/04/2020, valutando altresì la possibilità di attivare, nella misura ritenuta necessaria, forme di lavoro agile per obiettivi anche con riferimento ai dipendenti della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche di Livorno, già

impiegati in forza del vigente contratto nelle attività di supporto agli uffici amministrativi dell'Istituto;

- d) di disporre, in considerazione dell'oggettiva impossibilità di attivare in tempi rapidi controlli di tipo automatizzato atti a verificare la presenza dei dipendenti in termini di orario ai sensi delle vigenti normative in materia (art. 4 della Legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 185/2016), che la verifica circa l'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi sia realizzata mediante stesura di apposita reportistica da parte di ciascun dipendente, da trasmettere al Direttore amministrativo entro il termine del 09/04/2020;
 - e) di disporre, in caso di ricorso a forme di lavoro agile per obiettivi per i dipendenti della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche di Livorno, che la verifica circa l'effettivo raggiungimento dei predetti obiettivi sia realizzata mediante stesura di apposita reportistica da parte di ciascun dipendente della cooperativa interessata, da trasmettere al Direttore amministrativo entro il termine del 09/04/2020;
- 4) di incaricare il Direttore Amministrativo, oltre che di procedere all'individuazione degli obiettivi di cui al precedente punto c) ed alla verifica del relativo raggiungimento, di predisporre lo schema di relazione del Presidente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, limitatamente alla sezione finanziaria;
 - 5) di prevedere che il Direttore amministrativo predisponga apposita reportistica, da trasmettere al Presidente e al Direttore entro il termine del 13/04/2020, in merito al raggiungimento degli obiettivi da lui assegnati al personale amministrativo, ed eventualmente al personale dipendente della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche di Livorno, ammesso al lavoro agile, nonché in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il presente decreto al Direttore amministrativo stesso;
 - 6) di prevedere che il Direttore amministrativo individui le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti dell'Istituto ammessi al lavoro agile;
 - 7) di trasmettere il presente decreto alla RSU dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni";
 - 8) di disporre la pubblicazione sulla *home page* del sito internet dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di apposita comunicazione informativa in ordine al provvedimento di proroga della chiusura dell'Istituto di cui al precedente punto 1);
 - 9) di riservarsi di disporre un ulteriore prolungamento del periodo di chiusura dell'Istituto previsto dal presente decreto, in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dovessero assunti da parte del Governo della Repubblica Italiana;
 - 10) di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
 - 11) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto;

12) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto.

Il Presidente
Prof. Marco Luise


Per presa visione e condivisione

Il Direttore
Prof. Renato Meucci

